



COMUNE DI REVELLO
Regione Piemonte - Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
E DELLE UNIONI CIVILI NELLE SEDI COMUNALI**

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, come regolati dagli artt. 106 e seguenti del Codice civile, dal vigente Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Art. 2 – Ufficiale di stato civile celebrante

La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini e può aver luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolge nelle sale indicate dal presente provvedimento

Ufficiale di stato civile è il Sindaco.

Per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare altri soggetti individuati dall'art. 1, comma 3, del DPR 396/2000.

Art. 3 – Luoghi della celebrazione

Di norma il matrimonio/unione civile viene celebrato pubblicamente nel salone delle adunanze del Consiglio Comunale, sito al primo piano del palazzo municipale, in Piazza Carlo Denina nr. 2.

Su espressa richiesta degli interessati il matrimonio/unione civile può essere celebrato nell'ufficio del Sindaco o nella Cappella Marchionale, entrambi siti al primo piano del palazzo municipale.

Art. 4 – Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione deve essere prodotta al sindaco con registrazione al protocollo dell'ente compilando apposita istanza sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile.

L'istanza deve contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e seguenti del DPR 396/2000; o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 23 luglio 2016.

Eventuali incarichi conferiti, ex-art. 1, comma 3, DPR 396/2000, a cittadini italiani, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, in quanto incarico fiduciario e discrezionale, sono condizionati alla circostanza che la persona da delegare sia conosciuta dall'Amministrazione comunale o, se così non fosse, che l'interessato si presenti al Sindaco previo appuntamento.

Per i nubendi/contraenti (almeno uno) residenti nel Comune di Revello non è previsto il versamento di alcuna tariffa.

Per i nubendi/contraenti non residenti nel Comune di Revello, l'utilizzo delle sale dedicate alle celebrazioni prevede il versamento di una tariffa prevista dal vigente regolamento comunale per l'utilizzo delle sale comunali.

Art. 5 – Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili deve essere disponibile, pulito e sgombro da cose ed attrezzature estranee alla cerimonia.

Il locale dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso.

Gli stessi nubendi/contraenti sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.

Ai nubendi/contraenti è consentito, a proprie spese, arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi. È consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.

Il Comune di Revello non è responsabile della custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente collocati nella sala di celebrazione.

È fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e della sede comunale. Nei medesimi locali non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro, correlati alla celebrazione del matrimonio/unione civile.

Gli invitati alla cerimonia dovranno comportarsi in maniera consona alla rilevanza pubblica del luogo e corrispondere alle indicazioni e prescrizioni del personale comunale. Si ritiene opportuno, inoltre, accedere ai locali utilizzati per la cerimonia con abbigliamento non sconveniente.

I richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati.

L'assenso all'utilizzo delle sale comprende:

- Utilizzo della sala oggetto della richiesta;
- Utilizzo del cortile interno e sosta per tutta la durata della cerimonia dell'auto degli sposi/uniti civilmente;
- La possibilità di eseguire servizi fotografici e riprese video nell'atrio del palazzo municipale, nei giardini e nel cortile.

Art. 6 – Orari e modalità di svolgimento delle celebrazioni

Le celebrazioni potranno avvenire nei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 17.30
- domenica e festivi, dalle 9.00 alle 12.00

In caso di celebrazione di matrimoni/unioni civili al di fuori del consueto orario di apertura degli uffici comunali, nelle anzidette celebrazioni potrà essere presente solo il Sindaco o suo delegato senza l'ausilio di personale comunale, per non creare un aggravio dei costi.

Non saranno celebrati matrimoni/unione civili nelle seguenti giornate: 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.

Durante lo svolgimento della cerimonia è consentito l'accesso ai locali di un numero di partecipanti compatibile con l'uso della sala concessa.

I partecipanti non potranno aggirarsi né sostare negli uffici comunali, né, con schiamazzi ed altri tipi di comportamento, disturbare il regolare svolgimento delle attività del Comune.

Al momento della richiesta dovranno essere segnalate particolari necessità degli sposi, che potranno essere specificatamente autorizzate, compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

Competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili è l'ufficio di Stato Civile.

L'ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 7 – Matrimonio o Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del DPR 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello Stato Civile esibendo un documento in corso di validità per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 8 – Divieti

Eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 689/1981, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziario.

Art. 9 – Disposizioni finali

Con il presente regolamento vengono abrogate le disposizioni precedenti relative allo stesso argomento. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia.